

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1319 del 16/03/2022
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME PANARO AD USO IRRIGUO IN LOCALITA' BAGAZZANO E CAMPAZZO IN COMUNE DI NONANTOLA (MO). DITTA: CONSORZIO DI BONIFICA BURANA. PRATICA: MOPPA4847.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1404 del 16/03/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sedici MARZO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

**PRESO ATTO** che con domanda assunta al protocollo PG/2000/977 del 02/02/2000 (e successiva PG/2022/0010840 del 24/01/2022), presentata ai sensi del r.r. 41/2001, il Consorzio di Bonifica Burana, c.f. 94149560362, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, nel Comune di Nonantola (MO), località Bagazzano e Campazzo, ad uso irriguo, assentita con decreto n. 3454/1953 (cod. pratica MOPPA4847), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante due opere di presa superficiali dal fiume Panaro, denominate “impianto di Bagazzano” e “impianto di Campazzo”;
- ubicazione dei prelievi:
  - impianto di Bagazzano: Comune di Nonantola (MO), via Imperiale Ovest 9, loc. Navicello, censito al fg. n.51, mapp. n.82; coordinate UTM RER x:658077; y:947560;
  - impianto di Campazzo: Comune di Nonantola (MO), via Pioppi 23, loc. Campazzo, censito al fg. n. 14, mapp. n.31; coordinate UTM RER x:660696; y:952826;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 4 moduli (l/s 400,00);

**PRESO INOLTRE ATTO** che con nota prot.n. PG/2022/001083 del 24/01/2022, il Consorzio di Bonifica Burana ha richiesto un volume d’acqua complessivamente prelevato dai due punti di presa pari a mc/annui 6.220.800;

**CONSIDERATO** che:

- le competenze del Consorzio di Bonifica Nonantolana sono state assunte dal Consorzio della Bonifica Burana - Leo - Scoltenna - Panaro, costituito con delibera del Consiglio della Regione Emilia-Romagna n. 1663 del 12 novembre 1987;
- il decreto n. 3454/1953 concedeva al Consorzio di Bonifica Nonantolana la derivazione per anni 70 a far data dal decreto stesso (11/03/2023) ma, per effetto del DLgs 152/1999, in base al

quale le concessioni non possono eccedere la durata di anni 40, la scadenza è stata anticipata al 11/03/1993;

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

**CONSIDERATO** che:

- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

**DATO ATTO** che, al fine di acquisire i pareri e le valutazioni per il rinnovo di concessione, si è proceduto all'attivazione di una Conferenza di Servizi sincrona convocata per il giorno 24/02/2022, nell'ambito della quale si è definito assentibile il rinnovo nel rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

**PRESO ATTO** del verbale della Conferenza dei Servizi del 24/02/2022, nel quale sono contenuti i pareri degli enti convocati e le valutazioni del caso, che hanno portato a definire il volume massimo assentibile in 4.000.000 mc/anno, che risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

**RITENUTO CHE** il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere aggiornato nella misura pari a 1250 l/s nel periodo estivo e nella misura pari a 1460 l/s nel periodo invernale;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2022, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;

- ha versato in data 15/03/2022, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica MOPPA4847;

#### DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio di Bonifica Burana, c.f. 94149560362, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiale cod. pratica MOPPA4847, come di seguito descritta:
  - prelievo esercitato mediante due opere di presa superficiali dal fiume Panaro, denominate “impianto di Bagazzano” e “impianto di Campazzo”;
  - ubicazione dei prelievi:
    - impianto di Bagazzano: Comune di Nonantola (MO), via Imperiale Ovest 9, loc. Navicello, censito al fg. n.51, mapp. n.82; coordinate UTM RER x:658077; y:947560;
    - impianto di Campazzo: Comune di Nonantola (MO), via Pioppi 23, loc. Campazzo, censito al fg. n. 14, mapp. n.31; coordinate UTM RER x:660696; y:952826;
  - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
  - portata massima di esercizio pari a 4 moduli (400,00 l/s);
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 4.000.000 mc/annui;
2. di stabilire la durata della concessione fino al 31 dicembre 2051;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/03/2022;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 206,49 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;

6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

*Donatella Eleonora Bandoli*

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiale rilasciata al Consorzio di Bonifica Burana, c.f. 94149560362 (cod. pratica MOPPA4847).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 opere di presa superficiali da fiume Panaro in sponda destra, denominate "impianto di Bagazzano" e "impianto di Campazzo": gli impianti sono costituiti da due pompe della potenza teorica di 100 e 200 l/s, montate su un carrello mobile: la condotta a cavaliere dell'argine alimenta canalette che adducono acqua alla rete di fossi presenti nella campagna nonantolana;
2. Ubicazione dei prelievi:
  - impianto di Bagazzano: Comune di Nonantola (MO), via Imperiale Ovest 9, loc. Navicello, censito al fg. n.51, mapp. n.82; coordinate UTM RER x:658077; y:947560;
  - impianto di Campazzo: Comune di Nonantola (MO), via Pioppi 23, loc. Campazzo, censito al fg. n. 14, mapp. n.31; coordinate UTM RER x:660696; y:952826.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo/consorzio di bonifica, con sistema di irrigazione ad aspersione;
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 400,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 4.000.000;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico 012200000000 10 ER.

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per

l'anno 2022 è pari a 206,49 euro.

2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. ai sensi della DGR 1792/2016, i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo, di norma determinati sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, possono essere determinati sulla base del volume d'acqua prelevato, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo; la parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, sarà imputata a compensazione, ai canoni dovuti negli anni successivi e potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2051.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Gestione Demanio Idrico della Direzione Tecnica e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

#### ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni dettate dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo) nell'ambito della Conferenza dei Servizi. Il concessionario è tenuto a segnalare con 5 giorni di anticipo o comunque in un tempo congruo rispetto alle opere, interventi di manutenzione ordinaria al fine di non interferire con le attività dell'AIPo. Per operazioni di manutenzione straordinarie,

invece, il CdB è obbligato a comunicare all'AIPO, con maggiore anticipo, uno schema dettagliato degli interventi previsti.

#### **ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**